



ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI"

con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via A. Caccianiga, 5 – 31100 Treviso – tel. 0422 548383 / 541785 – fax 0422 543843
PEO: TVPM010001@liceoduca.it – PEC: TVPM010001@pec.istruzione.it – Codice Fiscale 80011400266

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO del LICEO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" di Treviso

Art. 1 – Istituzione e riferimenti normativi

1. Presso il Liceo "DUCA DEGLI ABRUZZI" di Treviso è istituito l'**Organo di Garanzia interno**, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del **D.P.R. 249/1998**, come modificato dal **D.P.R. 235/2007**.
2. L'Organo di Garanzia assicura l'osservanza e la corretta applicazione dello **Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998)**, del **Regolamento d'Istituto** e del **Regolamento di disciplina**.
3. L'Organo opera in autonomia, nel rispetto dei principi di **imparzialità, trasparenza, equità e riservatezza**.

Art. 2 – Composizione, Sostituzione e Durata

1. Col presente Regolamento, il Consiglio di Istituto ha stabilito che l'Organo di Garanzia è composto ed è designato da:
 - o Il **Dirigente scolastico**, o un suo delegato, che lo presiede;
 - o Un **docente effettivo** e un **docente supplente**, designati dal Collegio dei docenti;
 - o Un **genitore effettivo** e un **genitore supplente**, designati dai genitori;
 - o Uno **studente effettivo** e uno **studente supplente**, designati dagli studenti.
2. Nel caso in cui uno o più componenti, effettivi o supplenti, non dovessero essere eletti, per qualsiasi motivo, o dovessero cessare l'incarico, sarà competenza della relativa componente del Consiglio di Istituto provvedere a indicare e nominare i componenti mancanti.
3. I membri supplenti intervengono **esclusivamente in caso di impedimento, assenza o incompatibilità** (ad esempio se il membro dell'Organo di Garanzia è un componente dell'Organo che ha emesso la sanzione disciplinare o è il destinatario della sanzione disciplinare, oppure ne è parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del membro effettivo, previa comunicazione al Presidente. Sostituiscono il membro effettivo solo per il singolo caso trattato o in corso di trattazione per il quale il membro effettivo non può esserci, e fino alla Sua conclusione. Su eventuali nuovi casi che dovessero insorgere nel frattempo, farà parte dell'Organo di Garanzia il membro effettivo.
4. I componenti restano in carica per la durata del Consiglio di Istituto e possono essere riconfermati. Le elezioni avvengono in concomitanza con l'elezione dei membri del Consiglio di Istituto (attualmente è annuale per gli studenti e triennale per i docenti e i genitori).
5. Per non lasciare la scuola senza l'Organo di Garanzia, i componenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. Se alla data della nomina c'è un caso in corso di trattazione, sarà il Presidente a decidere se la trattazione dovrà essere seguita fino alla Sua conclusione dai componenti uscenti o da quelli entranti.



ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI"

con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via A. Caccianiga, 5 – 31100 Treviso – tel. 0422 548383 / 541785 – fax 0422 543843
PEO: TVPM010001@liceoduca.it – PEC: TVPM010001@pec.istruzione.it – Codice Fiscale 80011400266

-
6. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione anticipata di un componente effettivo, subentra il rispettivo **supplente**, che diventa effettivo. Sia in tal caso che in caso di decadenza, dimissioni o cessazione anticipata di un componente supplente, subentra il primo candidato non eletto della stessa componente o, in mancanza di candidati non eletti, viene eletto dalla rispettiva componente del Consiglio di Istituto. E' data facoltà al membro supplente di decidere di rimanere supplente, dandone comunicazione al Presidente. In tal caso il primo candidato non eletto subentrerà al componente effettivo.
-

Art. 3 – Competenze

1. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato al principio di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Ha come principale obiettivo quello di promuovere la condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come compito quello di intervenire quando vi siano due parti che assumono posizioni diverse su un evento o su un problema relativo ai diritti, ai doveri e alla disciplina degli studenti; infine l'Organo di garanzia è un utile strumento per prevenire e/o affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra gli studenti e il personale della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto o del Regolamento disciplinare. La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito.
 2. L'Organo di Garanzia:
 - o Esamina i **ricorsi** presentati dagli studenti, dai genitori o da chiunque ne abbia interesse contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dalla loro comunicazione.
 - o Dopo aver deliberato **l'ammissibilità** del ricorso, verifica la **correttezza procedurale** e la **proporzionalità** della sanzione rispetto all'infrazione contestata.
 - o Esprime **parere vincolante** sulla conferma, modifica o annullamento del provvedimento disciplinare.
 - o Interviene, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, nei **conflitti interni** alla comunità scolastica in merito all'applicazione del Regolamento dello statuto degli studenti di cui al DPR 249/98 e dei Regolamenti interni, per promuovere il dialogo e la mediazione.
 - o Formula **proposte di miglioramento** dei Regolamenti interni e del Patto educativo di corresponsabilità.
-

Art. 4 – Presentazione del ricorso

1. Il ricorso deve essere presentato **per iscritto**:
 - o dallo studente o da chiunque ne abbia interesse;
 - o entro **15 giorni** dalla comunicazione della sanzione.
 2. Il ricorso va indirizzato al **Dirigente scolastico** e depositato in segreteria (a mano, per raccomandata, via pec), che ne cura la protocollazione.
 3. Il ricorso deve contenere:
 - o i dati dello studente;
-



ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI"

con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via A. Caccianiga, 5 – 31100 Treviso – tel. 0422 548383 / 541785 – fax 0422 543843
PEO: TVPM010001@liceoduca.it – PEC: TVPM010001@pec.istruzione.it – Codice Fiscale 80011400266

-
- la sanzione contestata;
 - le motivazioni del ricorso;
 - eventuali documenti allegati.
4. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
 5. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione della sanzione, salvo diversa decisione motivata dell'Organo di Garanzia.

Art. 5 – Ammissibilità del ricorso

1. L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso che è legata a:
 - aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
 - carenza di motivazione;
 - irregolarità nel procedimento di irrogazione della sanzione;
 - mancata proporzione della sanzione rispetto all'infrazione commessa.
2. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Art. 6 – Modalità di funzionamento

1. L'Organo di Garanzia è convocato dal **Dirigente scolastico** entro **5 giorni** dal ricevimento del ricorso.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. L'Organo è validamente costituito con la presenza della **maggioranza dei componenti**.
4. In caso di impedimento, assenza o incompatibilità di un membro titolare, partecipa il rispettivo **supplente**, con pari diritti e doveri.
5. Il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie, della famiglia, del Consiglio di Classe, di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'Organo convoca coloro che sono stati coinvolti per le testimonianze e motivazioni. Prima di prendere una decisione, infatti, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
7. Le deliberazioni sono adottate a **maggioranza dei presenti**; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è prevista la possibilità di astenersi.
8. Delle riunioni è redatto dal segretario verbalizzante (designato dal Presidente) un **verbale ufficiale**, firmato da tutti i componenti dell'Organo di Garanzia che vi hanno partecipato.



ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI"

con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via A. Caccianiga, 5 - 31100 Treviso - tel. 0422 548383 / 541785 - fax 0422 543843
PEO: TVPM010001@liceoduca.it - PEC: TVPM010001@pec.istruzione.it - Codice Fiscale 80011400266

Art. 7 – Esito del ricorso

1. L'Organo di Garanzia si pronuncia **entro 10 giorni** dal ricevimento del ricorso sull'accoglimento totale o parziale o sul rigetto del ricorso. Nel caso in cui non si pronunzi entro detto termine, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.
2. In caso di accoglimento totale o parziale, può revocare la sanzione inflitta, e rinvia il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e dell'eliminazione del vizio rilevato.
3. L'esito è comunicato per iscritto agli interessati (a chi ha presentato il ricorso, allo studente, alla famiglia, all'organo che ha irrogato la sanzione) entro i cinque giorni successivi alla delibera.
4. Le decisioni dell'Organo interno sono **definitive in sede scolastica**. È ammesso ricorso all'**Organo di Garanzia Regionale** di cui all'art. 5 comma 3 del D.P.R. 249/1998.

Art. 8 – Riservatezza e tutela dei dati

1. Tutti i componenti, titolari e supplenti, sono tenuti al **segreto d'ufficio** e al rispetto della **normativa sulla privacy** (Regolamento UE 2016/679).
2. I documenti e i verbali relativi ai procedimenti sono conservati in **archivio riservato** e accessibili solo al Dirigente scolastico e ai membri dell'Organo.
3. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 9 – Decadenza

1. I membri decadono in caso di:
 - o perdita della qualifica di appartenenza alla comunità scolastica;
 - o due assenze ingiustificate consecutive;
 - o accertata incompatibilità.
2. In tali casi, subentra automaticamente il rispettivo **supplente**.

Art. 10 – Rapporti con gli organi collegiali

1. L'Organo di Garanzia agisce in autonomia, ma in **collaborazione** con il Dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto e i Consigli di classe.
2. Annualmente redige una **relazione sintetica** sull'attività svolta, priva di dati personali, da presentare al Consiglio di Istituto.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal **Consiglio di Istituto** nella seduta del 04/11/2025.
 2. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo e sul sito web dell'Istituto.
 3. È parte integrante del **Regolamento di disciplina**.
-